

NORMATIVA E VERDE URBANO

Gli sfalci e le potature da manutenzione del verde urbano,
tra Codice ambientale e proposte di modifica ■ **Avv. DANIELE CARISSIMI**^o

L'art. 185, così come modificato all'indomani del D.Lgs n. 205/2010, prevede l'esclusione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti di "paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa". Tale norma ha sollevato non poche polemiche attesa la difficoltà – o meglio impossibilità - di ricondurre gli sfalci e potature derivanti da manutenzione del verde urbano, pubblico e privato, nell'alveo delle esclusioni alla disciplina dei rifiuti.

A tal proposito il Ministero dell'Ambiente¹ ha specificato con nota che l'esclusione dalla normativa dei rifiuti si riferisce solamente agli sfalci, potature ed altri materiali provenienti da attività agricola o forestale. L'esclusione dalla normativa dei rifiuti non riguarderebbe, infatti, sempre secondo la nota del Ministero, gli scarti vegetali provenienti da giardini, parchi e aree cimiteriali, che sono, piuttosto, rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 184 del D. lgs. 152/2006.

Un primo tentativo di modificare una tale interpretazione e, prima ancora, il dettato normativo fonte di incertezze, si rinviene nell'iter di conversione in legge del decreto legge 23 febbraio 2012, n. 2 "Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale". I senatori avevano in quella sede proposto una modifica dell'art. 185, comma 1 lett. f), che, nella nuova formulazione, avrebbe dovuto in tal modo risultare: "Non rientrano nel campo di applicazione della Parte IV del presente decreto ... le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo e forestale, naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura ivi inclusi in tal caso quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sempre che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-bis, per la produzione di energia da questa biomassa, in ogni caso mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana".

L'idea, quindi, era quella di emendamento della norma, che escludesse gli sfalci e le potature, anche quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, dall'ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti. Un progetto ambizioso, troppo per adottarlo in quell'occasione.


Ancora prima di entrare nel merito della disposizione, la Commissione Ambiente della Camera ha infatti cassato la disposizione in quanto estranea all'oggetto del decreto e, pertanto, irrimediabilmente contraria all'orientamento costituzionale, che espressamente enuncia l'inammissibilità di emendamenti, in sede di conversione di un decreto legge, non strettamente attinenti all'oggetto del decreto².

La proposta di modifica dell'art. 185, comma 1 lett. f) al fine di escludere

dalla disciplina dei rifiuti anche gli sfalci e le potature derivanti da manutenzione del verde pubblico e privato riemerge tuttavia poco dopo in altro contesto.

Corre il mese di maggio 2012 quando il Senato si riunisce, in seconda lettura, per l'esame del disegno di legge n. 3162, recante "Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata".

Lo stesso procede ad approvare il disegno di legge con il nuovo titolo "Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale", disponendo all'art. 4 una modifica dell'articolo 185, comma 1 lett. f)



del D.lgs n. 152/06, che ricalca quella cassata in sede di conversione in legge del decreto Ambiente.

Si prevede, infatti, un emendamento all'art. 185, comma 1 lett. f) in ordine al quale si escludono dalla disciplina dei rifiuti " *gli sfalci e le potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura e nella selvicoltura; il materiale derivante dalla potatura degli alberi, anche proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi urbane, sempre che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 184-bis, se utilizzato per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana*".

Il disegno di legge in questione è ora attualmente in corso di esame alla Camera dei deputati. Nel caso in cui venisse approvato definitivamente, anche il materiale derivante dalla manutenzione del verde sarà escluso dalla normativa dei rifiuti, a condizione che soddisfi i requisiti di cui all'art. 184-bis, e cioè, quindi che sia classificabile come sottoprodotto.

Ad una attenta analisi, tale emendamento sembra, in verità, un chiarimento dell'attuale stesura dell'art. 185, comma 1 lett f), ove si escludono dai rifiuti " *paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale*". La congiunzione " *nonché*" ha il significato di " *e anche*" e lega i termini " *paglia, sfalci e potature*" ad " *altro materiale agricolo o forestale*", rendendoli, in posizione paritetica, partecipi dell'esclusione. Quindi, stando al tenore letterale della norma, potrebbero essere già esclusi dalla normativa dei rifiuti gli sfalci e le potature derivanti da manutenzione del verde, in quanto compresi nel termine "sfalci e potature" e lo sarebbero, naturalmente, anche ("nonché") i materiali agricoli o forestali. Sembrerebbe pertanto illogicamente troppo restrittiva la nota del Ministero citata.

Vero è, tuttavia, che la Direttiva 2008/98/CE, art. 2 lett. f) prevede la sola esclusione dalla disciplina dei rifiuti di " *paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell'attività*

agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana". La norma non prevede, pertanto, l'esclusione dalla normativa dei rifiuti degli sfalci e potature derivanti da manutenzione del verde urbano né, ancora più grave, lascia spazio ad una interpretazione in tal senso.

Allora, la nota del Ministero, che a suo tempo ha cercato di porre rimedio ad una norma mal formulata o, peggio, mal pensata è, crediamo, strumento poco opportuno. Volendo uniformare il diritto interno a quello dell'Unione, si dovrebbe, piuttosto, pensare un emendamento che corregga il testo dell'art. 185, comma 1 lett. f), ma in una direzione opposta al disegno di legge oggi in discussione.

A questo punto, nutriamo legittimi dubbi sul futuro dell'emendamento proposto nell'ambito del disegno di legge n. 3162 perché – e non è cosa da poco - la nor-

mativa europea non prevede l'esclusione dalla disciplina dei rifiuti degli sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde urbano, ma esclude dai rifiuti solo i materiali agricoli o forestali non pericolosi.

Oltretutto, l'art. 4 del disegno di legge n. 3162 è criticabile anche sotto altro aspetto. Sembra, infatti, contraddittoria l'esclusione dalla Parte IV di alcuni materiali, a condizione che siano sottoprodotti e quindi disciplinati ai sensi dell'art. 184-bis, Parte IV.

I problemi, comunque, sono rinviati al giorno dell'approvazione definitiva del testo del disegno di legge, quando, se dovesse essere approvata questa stesura, balzerà all'attenzione il confronto e la compatibilità con la Direttiva 2008/98/CE e la decisione avverrà nelle sedi opportune.



¹Nota del 1° marzo 2011, prot. 11338.

²Corte Cost. del 13 febbraio 2012, n 22